



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIATO GENERALE  
Dipartimento per il personale  
Servizio relazioni sindacali, responsabilità e disciplina

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIP 0045396 P-3.5.1  
del 27/09/2022



42184251

SNAPRECOM

UNADIS

FP CGIL

CISL FP

DIPRECOM

DIRSTAT

SNAPROCIV

UIL PA

(invio per interoperabilità)

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'applicazione della misura della rotazione ordinaria del personale dirigenziale della PCM

Si comunica che il giorno **30 settembre 2022 alle ore 11** è convocata una riunione finalizzata all'apertura del confronto - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del CCNL 11 marzo 2022 - sui criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali connessi alla tematica in oggetto.

Si allega la bozza di Atto di indirizzo.

La riunione si svolgerà in videoconferenza, sulla piattaforma *Microsoft Teams*.

Per consentire l'organizzazione dell'incontro, entro il 29 settembre p.v. codeste OO.SS. dovranno inviare all'indirizzo e-mail [dip-relazionisindacali@governo.it](mailto:dip-relazionisindacali@governo.it) i nominativi dei partecipanti, unitamente alla casella di posta elettronica personale e al numero di cellulare.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Cons. Francesca GAGLIARDUCCI

**ATTO DI INDIRIZZO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA ROTAZIONE ORDINARIA  
DEL PERSONALE DIRIGENZIALE**

**Premessa**

Il presente atto di indirizzo esprime i principi per l'applicazione della rotazione ordinaria del personale titolare di incarico dirigenziale di livello generale e non generale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La rotazione del personale è una misura di prevenzione della corruzione per il presidio dei settori a rischio di corruzione (art. 1, comma 5 lett. b), della legge 12 novembre 2012) e va applicata secondo una logica di complementarità rispetto alle altre misure di prevenzione, tenendo conto della disponibilità numerica e della professionalità del personale dirigenziale, del fabbisogno professionale dell'Amministrazione, nonché, più in generale, dei principi di buon andamento, efficacia e continuità dell'azione amministrativa.

Essa risponde alla logica di evitare che la permanenza prolungata per un certo periodo di tempo sul medesimo posto di funzione possa generare relazioni preferenziali con certi interlocutori o utenti dell'amministrazione anche mediante la cristallizzazione di situazioni di competenza non sostituibili.

I criteri generali per l'applicazione della misura della rotazione ordinaria per la Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati indicati già nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il triennio 2021/2023, al paragrafo 5.1.2.

Nel Piano triennale 2022/2024, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2022, al paragrafo 1.1.2 della Sezione anticorruzione è, peraltro, comunque raccomandato a tutti i Capi delle Strutture, anche prima dell'adozione dello specifico atto di indirizzo, di *“compiere una valutazione circa la permanenza del proprio personale sui processi a rischio e, se del caso,”* di *“adottare in autonomia la rotazione del personale tra gli Uffici e i Servizi, considerando con attenzione i provvedimenti di rinnovo degli incarichi dirigenziali e le assegnazioni del personale delle categorie, nonché la rotazione nell'assegnazione delle pratiche in alternativa o in aggiunta alla rotazione del personale.”*

**1. Ambito di applicazione oggettivo**

***Presupposti per l'applicazione della misura della rotazione***

La rotazione ordinaria riguarda in primo luogo i settori di attività a “più elevato rischio di corruzione”.

L'individuazione di questi settori nel contesto della Presidenza del Consiglio dei ministri si basa sulle risultanze del registro dei rischi e sulla classificazione dei processi, accorpati in aree di rischio.

Sono considerati settori a più elevato rischio di corruzione quelli individuabili sulla base di due criteri:

1. Settori di attività che ricadono in aree a rischio che presentano una **maggior frequenza** di processi a rischio di corruzione rispetto ad altre aree (numerosità dei processi a rischio rispetto al totale dei processi mappati);
2. Settori di attività che ricadono in aree di rischio che presentano i processi corruttivi a **più alto livello di rischio** (presenza di processi a rischio corruttivo alto e altissimo).

Pertanto, sono considerati rilevanti ai fini dell'applicazione della misura della rotazione ordinaria sia i settori rientranti nelle aree a rischio in cui sono presenti processi con livello di rischio alto o altissimo sia quelli rientranti in aree a rischio in cui sono presenti numerosi processi valutati a rischio di corruzione, benché il livello non sia alto.

La considerazione ai fini della misura dei due criteri abbinati consente di valorizzare settori di attività che altrimenti potrebbero essere trascurati, neutralizzando in parte la relatività del giudizio di rischiosità derivante dalla discrezionalità che si esercita nell'attuazione del processo di valutazione del rischio.

Inoltre, la strategia di attuazione della rotazione così delineata consente un'applicazione mirata, graduata e proporzionale al rischio evitando un'applicazione indiscriminata, trasversale e generalizzata a tutti gli incarichi afferenti alle aree a rischio.

Secondo il vigente registro dei rischi allegato al PTPCT 2022/2024, le aree di rischio individuate per la Presidenza del Consiglio dei ministri sono le seguenti:

- a) "Affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici)"
- b) "Controlli, verifiche e ispezioni"
- c) "Gestione delle entrate, spese e patrimonio"
- d) Aree "specifiche" della PCM

I criteri indicati nei punti 1 e 2 sono quindi utilizzati ai fini dell'individuazione delle unità organizzative (Uffici e Servizi e relativi posti di funzione) interessate dall'applicazione della misura.

Per quanto riguarda gli incarichi non ricadenti nei settori di attività a più elevato rischio di corruzione, è comunque applicata la misura della rotazione secondo i criteri specificamente indicati al paragrafo 2, come espressione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

### ***Prima applicazione della misura della rotazione - Individuazione degli Uffici e Servizi interessati***

In fase di prima applicazione, i posti di funzione interessati dalla misura della rotazione in quanto afferenti a settori di attività a rischio di corruzione sono individuati in base al numero dei processi a rischio di competenza.

Sono definiti processi a rischio di competenza:

- Per il Coordinatore del Servizio: il numero dei processi a rischio assegnati al Servizio
- Per il Coordinatore dell'Ufficio: il numero dei processi a rischio assegnati all'Ufficio, calcolato come somma dei processi a rischio assegnati direttamente al Coordinatore dell'Ufficio e dei processi a rischio assegnati a tutte le Unità organizzative sotto ordinate

(Servizi, strutture non dirigenziali, segreterie facenti parte dell'Ufficio e che rispondono gerarchicamente al Coordinatore dell'Ufficio).

Le posizioni di Coordinatore del Servizio e Coordinatore dell'Ufficio che hanno almeno il 60% dei processi a rischio ricadenti in Settori a "più elevato rischio di corruzione" rappresentano le posizioni da far ruotare con priorità.

In sede di prima applicazione, la ricognizione degli Uffici e dei Servizi (e, quindi dei relativi posti di funzione) da assoggettare a rotazione è contenuta nell'Allegato 1.

Successivamente l'aggiornamento della ricognizione sarà preceduto da una consultazione dei Capi Struttura a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Capo del Dipartimento per il personale e del Capo dell'Ufficio del Segretario generale.

L'esito della ricognizione sarà congiuntamente valutato e adottato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dal Capo del Dipartimento per il personale e dal Capo dell'Ufficio del Segretario generale. La mappatura degli Uffici e Servizi a cui si applica la misura è pubblicata sulla rete *intranet* della Presidenza del Consiglio dei ministri – sezione anticorruzione e trasparenza.

La circostanza che l'Ufficio o il Servizio sia rilevato ai fini dell'applicazione della misura della rotazione è menzionata espressamente negli atti di interpello per il conferimento dei relativi incarichi.

In ogni caso, la misura della rotazione si applica dalla prima scadenza dell'incarico successiva all'adozione del presente atto di indirizzo, tenendo in considerazione anche gli incarichi già svolti ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 2. Per gli incarichi in scadenza entro la data del 31 dicembre 2023 è possibile procedere a un ulteriore rinnovo, anche in deroga ai criteri di cui al paragrafo 2, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali anche con riferimento allo svolgimento degli interPELLI, previa adeguata motivazione anche in relazione agli aspetti di prevenzione della corruzione.

### ***Aggiornamento della ricognizione degli Uffici e dei Servizi (posti di funzione) interessati dalla rotazione in quanto afferenti a settori di attività a rischio di corruzione***

Al fine di assicurare coerenza nel tempo tra l'esito del processo di valutazione del rischio, le riorganizzazioni intercorse e la mappatura degli Uffici e Servizi da assoggettare a rotazione in quanto afferenti a settori di attività a rischio di corruzione, la ricognizione viene aggiornata ogni 3 anni a decorrere dall'adozione del presente atto di indirizzo. Per l'atto di aggiornamento si segue la medesima procedura prevista per la prima determinazione.

## **2. Criteri di rotazione**

### ***Criteri di rotazione nei settori di attività a rischio di corruzione***

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali anche con riferimento allo svolgimento degli interPELLI, per gli incarichi dirigenziali conferiti sugli Uffici e Servizi rientranti nella ricognizione della rotazione in quanto afferenti a settori di attività a rischio di corruzione, trovano applicazione i seguenti criteri:

1. applicazione della misura della rotazione, a prescindere dalla valutazione ottenuta dal dirigente, alla scadenza del primo incarico, da fissare al limite minimo legale (3 anni);
2. possibilità di rinnovo per una sola volta (per un massimo di permanenza sul medesimo incarico di 6 anni), soltanto ove venga fornita una adeguata motivazione anche in relazione agli aspetti di prevenzione della corruzione.

### ***Criteri di rotazione negli altri settori di attività***

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, per gli altri incarichi dirigenziali, indipendentemente dal settore di attività, trovano applicazione i seguenti criteri:

1. applicazione della misura della rotazione, a prescindere dalla valutazione ottenuta dal dirigente, alla scadenza del periodo massimo di 6 anni di permanenza sul medesimo incarico;
2. possibilità di ulteriore rinnovo, su richiesta, (per un massimo di permanenza sul medesimo incarico di 9 anni), soltanto ove venga fornita un'adeguata motivazione anche in relazione agli aspetti di prevenzione della corruzione.

### ***Vincoli oggettivi***

Come più volte ribadito da Autorità nazionale anticorruzione (delibera n. 13 del 4 febbraio 2015; allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione 2019), nell'applicare la misura della rotazione occorre considerare l'esigenza di:

- non compromettere il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa;
- garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.

Deve essere evitato che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa.

Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi è quello della cosiddetta infungibilità, derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, o dal necessario possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo.

Tuttavia, occorre tenere presente che l'Autorità nazionale anticorruzione (all. 2, Piano nazionale anticorruzione 2019) ha precisato che:

- *“nei casi in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità”*;
- nei casi in cui l'impedimento fosse rappresentato da circostanze dovute esclusivamente alla elevata preparazione di determinati dipendenti, le amministrazioni dovrebbero programmare adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione.

La mancata applicazione della rotazione può essere giustificata, dunque, solo dal fabbisogno di professionalità specifiche infungibili, se tali competenze non sono rinvenibili in altre Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'infungibilità della professionalità è data dai requisiti astratti di accesso alla posizione, come il titolo di studio, l'iscrizione ad un albo professionale o il conseguimento di particolari abilitazioni per lo svolgimento dell'attività; non

può essere considerata infungibile la professionalità acquisita mediante l'esperienza nel settore nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre amministrazioni.

L'eventuale richiesta di conferimento in deroga all'esigenza di rotazione, deve essere motivata espressamente in maniera circostanziata e la motivazione deve risultare dall'atto di attribuzione dell'incarico ed essere comunicata al Dipartimento per il personale, il quale relazionerà entro il 30 novembre di ogni anno al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in merito agli incarichi dirigenziali conferiti in deroga alla misura della rotazione.

In tal caso la Struttura interessata dovrà programmare delle misure alternative per la prevenzione del rischio che possono contribuire a mitigare il rischio; tali misure alternative dovranno essere validate dal Capo della Struttura e da questi trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il limite di permanenza può essere derogato altresì per il personale dirigenziale che cessa dal servizio entro un periodo di diciotto mesi dalla scadenza del limite stesso, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali anche con riferimento allo svolgimento degli interPELLI, previa motivazione e sempre programmando misure alternative alla rotazione.

### **3. Ambito di applicazione soggettivo**

#### ***Ambito di applicazione***

La misura della rotazione ordinaria si applica a tutto il personale dirigenziale, sia di prima che di seconda fascia, in servizio nella Presidenza del Consiglio dei ministri presso le Strutture generali e le Strutture di missione.

#### ***Esclusioni e casi particolari***

Considerato il carattere fiduciario dell'investitura connesso al ruolo di snodo tra Autorità di indirizzo politico amministrativo e organi amministrativi, sono esclusi dall'ambito di applicazione della misura gli incarichi soggetti a *spoil system*. Per tali incarichi la rotazione opera in maniera fisiologica, per effetto delle scelte compiute dall'Autorità politica e del meccanismo dello *spoil system*.

##### **a) Dipartimenti e Uffici autonomi**

La rotazione quindi non riguarda gli incarichi di responsabilità dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati come risultanti dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Con riferimento all'incarico di Capo Dipartimento o Ufficio autonomo, in un'ottica prudenziale finalizzata al contenimento del rischio di cristallizzazione di posizioni, è raccomandato di valutare se procedere con la conferma nel medesimo incarico, anche a seguito di riorganizzazione che non abbia modificato sostanzialmente le competenze della Struttura, del dirigente che abbia ricevuto incarichi sul medesimo posto per un periodo di tempo molto prolungato.

Il personale dirigenziale, sia di prima che di seconda fascia, in servizio presso tali Strutture, è invece soggetto a rotazione sulla base di quanto previsto dal presente atto.

#### b) Strutture di missione

Analogamente sono esclusi dalla rotazione gli incarichi di Coordinatore delle Strutture di missione. Anche per essi, in un'ottica di estrema precauzione finalizzata al contenimento del rischio di cristallizzazione di posizioni, è raccomandato di valutare se procedere con la conferma nel medesimo incarico, anche a seguito di riorganizzazione che non abbia modificato sostanzialmente le competenze della Struttura, del dirigente che abbia ricevuto incarichi sul medesimo posto per un periodo di tempo molto prolungato (ad esempio 10 anni).

Il personale dirigenziale, sia di prima che di seconda fascia, in servizio presso tali Strutture è soggetto a rotazione sulla base di quanto previsto dal presente atto.

In tale ottica sono equiparate alle Strutture di missione le nuove Strutture e le nuove Unità di missione competenti per la gestione e il monitoraggio delle iniziative di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### *Vincoli soggettivi*

Con riferimento ai vincoli di natura soggettiva, l'Autorità nazionale anticorruzione precisa che *“le amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente”*. L'applicazione della misura in questi casi quindi va temperata offrendo idonee garanzie sulla scelta della sede.

Si fa riferimento a titolo esemplificativo ai titolari di prerogative sindacali, ai soggetti che legittimamente fruiscono delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale).

#### **4. Eventuali riorganizzazioni delle Strutture**

In caso di riorganizzazione delle Strutture, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, unitamente al Dipartimento per il personale e all'Ufficio del Segretario generale, valutano l'incidenza di tale riorganizzazione e la confluenza dei processi associati al rischio dei Servizi e Uffici della precedente organizzazione nelle posizioni dirigenziali presenti nel nuovo assetto organizzativo della Struttura al fine di verificare eventuali variazioni sulle posizioni soggette a rotazione.

A seguito della valutazione, viene aggiornato l'atto di ricognizione degli Uffici e Servizi che rientrano nel campo di applicazione della rotazione.

#### **5. Applicazione di misure compensative**

Nel caso in cui per i motivi esposti nel paragrafo 2 non potesse trovare applicazione la misura della rotazione, i Capi delle Strutture valuteranno comunque la programmazione e applicazione di

misure di prevenzione a compensazione. Resta fermo quanto previsto nel paragrafo 2, punto 3, secondo periodo.

Al fine di agevolare le Strutture, nel paragrafo 7 viene riportato un elenco esemplificativo e non esaustivo di misure specifiche, alcune delle quali già applicate in Presidenza del Consiglio dei ministri, per mitigare il rischio di corruzione.

## **6. Aggiornamento dell'atto di indirizzo**

Gli indirizzi contenuti nel presente atto possono essere rivisti a seguito di una valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, congiuntamente al Capo del Dipartimento per il personale e dell'Ufficio del Segretario generale, dopo un triennio di prima applicazione, decorrente dalla registrazione da parte dell'organo di controllo, tenendo conto delle eventuali criticità emerse e dell'evoluzione della situazione del rischio di corruzione nella Presidenza del Consiglio dei ministri.

## **7. Misure compensative della rotazione nel caso di sua mancata attivazione**

Le misure compensative per il caso di mancata applicazione della rotazione devono essere potenzialmente idonee a ridurre il livello di esposizione al rischio di corruzione. Vista la varietà e la numerosità delle misure obbligatorie prescritte dalla legge, le misure compensative/alternative alla rotazione potranno consistere in un potenziamento o rafforzamento di misure già disciplinate.

Di seguito viene proposto un elenco di misure potenzialmente compensative e alternative alla rotazione, da intendersi a titolo non esaustivo.

La valutazione circa l'applicazione della misura della rotazione ovvero la misura alternativa/compensativa deve avvenire tenendo presenti, oltre alle esigenze già indicate, anche il divieto per le Amministrazioni di introdurre oneri amministrativi che appesantiscono il procedimento, secondo un criterio di proporzionalità ed adeguatezza. In ogni caso, deve essere evitata l'introduzione di misure puramente formali, che, oltre a rappresentare oneri amministrativi non giustificati, possono addirittura tramutarsi in fattori abilitanti la corruzione.

Possibili misure compensative/alternative (elencazione esemplificativa e non esaustiva):

- potenziamento della trasparenza attraverso pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente;
- creazione e aggiornamento di cartelle di lavoro condivise di rete, nelle quali pubblicare documenti in lavorazione, dati e fonti di riferimento, con livelli di autorizzazione diversificati a seconda degli utenti (lettura o lettura e scrittura);
- condivisione delle informazioni relative alle pratiche e allo stato di avanzamento con riunioni periodiche di *team*;
- inserimento nello svolgimento del processo di momenti di collegialità, nella fase propositiva o nella fase interlocutoria o in quella finale prodromica alla decisione, in cui l'esito della scelta su questioni delicate sia frutto di confronto e comunque di compartecipazione con altri rappresentanti della stessa o di altre unità organizzative; al fine di non appesantire il procedimento, tali confronti saranno preferibilmente programmati in modalità telematica;
- auto-vincolo nell'esercizio della discrezionalità, mediante l'adozione di direttive interne, non solo per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, ma anche di processi privatistici; lo



- scostamento dalle indicazioni generali deve essere motivato; devono essere creati dei flussi informativi sulle deroghe e sugli scostamenti;
- auto-vincolo nell'esercizio della discrezionalità, anche privatistica, mediante l'adozione di *check list* per verificare che nello svolgimento della pratica siano tenuti in debita considerazione tutti gli elementi rilevanti; lo scostamento dalle indicazioni generali deve essere motivato; devono essere creati dei flussi informativi sulle deroghe e sugli scostamenti;
  - svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'Amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; al fine di non appesantire il procedimento, tali confronti saranno preferibilmente programmati in modalità telematica;
  - implementazione e miglioramento della semplificazione e dell'informatizzazione e digitalizzazione dei processi;
  - elaborare una programmazione delle attività di digitalizzazione dei processi;
  - promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico;
  - creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'Amministrazione, in modo da realizzare adeguati *record* informativi tra i vari settori;
  - evitare la concentrazione di più responsabilità in capo ad un unico soggetto che, in tal modo, potrebbe più facilmente compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce;
  - assegnazione delle attività con un criterio di tipo orizzontale e non verticale;
  - assegnazione delle pratiche con un criterio di tipo orizzontale e non verticale - non ripartendone cioè un certo numero per ogni addetto, ma in modo che ogni addetto svolga una parte del lavoro afferente ciascuna pratica - assicura che ogni provvedimento sia passato al vaglio di più istruttori;
  - formazione specialistica del personale associato a processi a rischio di corruzione;
  - introduzione o rafforzamento dei controlli interni e a campione;
  - introduzione di controlli sulla procedura affidati a soggetti esterni rispetto alla Struttura interessata;
  - introduzione, in relazione all'adozione di atti potenzialmente critici, di meccanismi di collaborazione tra unità organizzative diverse;
  - "segregazione delle competenze", ovvero distinzione e attribuzione a soggetti diversi delle seguenti attività: 1) istruttoria e accertamenti; 2) adozione della decisione; 3) attuazione della decisione adottata; 4) verifica e controllo;
  - affiancamento al funzionario incaricato della trattazione di una pratica di altro funzionario nello svolgimento delle fasi più delicate;
  - condivisione delle responsabilità su atti, anche mediante l'introduzione della sottoscrizione da parte di chi ha svolto la fase istruttoria, pure nei processi non qualificabili come procedimenti amministrativi;
  - partecipazione al processo – eventualmente con funzioni di segretario verbalizzante – di soggetti estranei all'unità organizzativa competente;
  - pianificazione delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione a breve scadenza e con abbinamento a breve scadenza tra funzionario responsabile della vigilanza e procedura oggetto del controllo;
  - affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'Amministrazione ad almeno due funzionari abbinati secondo rotazione casuale;
  - intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive con svolgimento degli stessi a prescindere dall'insorgenza, nel caso concreto, di "fondati dubbi" sulla veridicità delle dichiarazioni;

- razionalizzazione organizzativa delle attività di controllo mediante creazione o potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione.